



Comune di Rossa

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO NOMINE DEL COMUNE DI ROSSA

**Deciso dall'Assemblea comunale del 12 novembre 2000 in base
all'Art. 36 cpv. 1 dello statuto comunale di Rossa**



Indice

Art. 1	Campo di validità	3
Art. 2	Diritto cantonale applicabile.....	3
Art. 3	Proposte di candidati e competenza	3
Art. 4	Proposta per il sindaco.....	3
Art. 5	Proposte per i municipali e i supplenti.....	3
Art. 6	Termine per la presentazione delle proposte dl candidati.....	3
Art. 7	Pubblicazione dei candidati proposti	3
Art. 8	Schede separate	3
Art. 9	Schede valide	4
Art. 10	Elezioni in serie	4
Art. 11	Maggioranza assoluta	4
Art. 12	Secondo turno di scrutinio (ballottaggio).....	4
Art. 13	Entrata in vigore.....	4

Art. 1 Campo di validità

Il presente regolamento disciplina la procedura delle elezioni per urna del Sindaco, dei Municipali e dei supplenti del Comune Politico di Rossa, di cui fanno parte integrante le frazioni di Rossa, Augio e Sta Domenica.

Art. 2 Diritto cantonale applicabile

Per la procedura di queste elezioni per urna, vale l'ordinanza del Governo dei Grigioni sulla tenuta dei cataloghi dei votanti e la procedura delle votazioni, nonché le disposizioni complementari e di precisazione del presente regolamento.

Art. 3 Proposte di candidati e competenza

I cittadini di ognuna delle tre frazioni di Rossa, Augio e Sta Domenica, hanno il diritto di fare proposte di candidati per le cariche di Sindaco, di Municipali e di Supplenti municipali.

Art. 4 Proposta per il sindaco

Cinque cittadini aventi diritto di voto possono proporre come Sindaco un candidato scelto in qualsiasi frazione.

Art. 5 Proposte per i municipali e i supplenti

Cinque cittadini aventi diritto di voto possono proporre candidati scelti in qualsiasi frazione alla carica di Municipale o di Supplente municipale.

Art. 6 Termine per la presentazione delle proposte di candidati

Le proposte di candidati devono essere presentate al Municipio 20 giorni prima della data delle elezioni entro le ore 18.00. Alle proposte di candidati deve essere allegata una dichiarazione scritta del o dei candidati proposti, secondo la quale questi si dichiarano disposti ad accettare un'eventuale carica.

Art. 7 Pubblicazione dei candidati proposti

I nomi dei candidati proposti per l'elezione devono essere pubblicati agli albi pubblici delle tre frazioni almeno 10 giorni prima delle elezioni.

Nel caso di rielezione tacita, l'elenco completo del municipio in carica indicante il Sindaco, il Vice Sindaco, i Municipali ed i Supplenti, sarà esposto agli pubblici comunali almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 8 Schede separate

L'elezione del Sindaco, dei quattro Municipali e dei due Supplenti avviene con schede separate.

Art. 9 Schede valide

Sono nulle le schede non ufficiali, quelle non compilate a mano oppure contenenti espressioni ingiuriose nonché le schede illeggibili o comunque non esprimenti chiaramente la volontà del votante.

Art. 10 Elezioni in serie

Le schede per le elezioni in serie (i quattro Municipali ed i due Supplenti), che contengono meno nomi delle persone da nominare sono valide. Sono pure valide le schede contenenti più nomi delle persone da eleggere. Gli ultimi nomi però, eccedenti il numero dei seggi da assegnare, saranno cancellati in quanto suffragi nulli.

E' nullo un suffragio dato a persona non proposta ai sensi di questo regolamento o a persona già figurante sulla stessa scheda (cumulazione), come pure un suffragio di incerta attribuzione. In questi casi il nome va cancellato.

Art. 11 Maggioranza assoluta

Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta. Il numero dei suffragi validi ottenuto da tutti i candidati viene diviso per il numero dei seggi vacanti aumentato di due. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente è la maggioranza assoluta (inclusiva).

Art. 12 Secondo turno di scrutinio (ballottaggio)

Se nell'elezione singola il candidato non risulta eletto (Sindaco) o in elezioni in serie (Municipali e Supplenti) vengono eletti meno candidati dei seggi vacanti, si effettuerà un secondo turno di scrutinio. Per le proposte di complemento o di sostituzione di candidati, vale la stessa procedura come per le proposte ordinarie di candidati. Risultano nominati quei candidati che hanno raccolto il maggior numero di suffragi.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento nomina entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

Il Sindaco:

Arnoldo Papa

La Segretaria:

Rosanna Manfredi

Rossa, 12 novembre 2000